



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

### **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO QUALITÀ DI ATENEO**

**Approvato con Delibera di Senato Accademico, n. 4 del 22 Marzo 2017 – protocollo n. 17-001891-GEN**

#### **Art. 1 – Ambito di Applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le attività e le modalità di funzionamento del Presidio di Qualità dell'Università degli Studi di Roma “Foro Italico”.

#### **Art. 2 – Finalità del Presidio Qualità di Ateneo**

1. Il Presidio di Qualità di Ateneo assume un ruolo centrale nella assicurazione della qualità attraverso:
  - a) La promozione e la diffusione della cultura e dell'assicurazione della qualità nell'ambito delle strutture di Ateneo, coerentemente con le indicazioni e le norme emanate dall'ANVUR in materia di accreditamento dei Corsi di Studio e delle sedi universitarie.
  - b) La supervisione delle procedure di assicurazione della qualità dell'Ateneo volta ad assicurarne uno svolgimento adeguato e uniforme
  - c) La proposta di strumenti comuni per l'assicurazione della qualità e di attività di formazione e aggiornamento ai fini della loro applicazione.
  - d) Il supporto ai Corsi di Studio (laurea, laurea magistrale e corsi post laurea) e ai loro referenti e ai Direttori di Dipartimento per le attività comuni.
2. In particolare, il Presidio di Qualità di Ateneo ha lo specifico compito di:
  - a) Organizzare e verificare il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nella “Scheda Unica Annuale” di ciascun Corso di Studio e nella “Scheda Unica Annuale” Ricerca Dipartimentale.
  - b) Sovrintendere al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività didattiche e di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato rispettivamente da ciascun Corso di Studio e dai Dipartimenti.
  - c) Regolare e verificare, con cadenza annuale e sulla base delle voci della Scheda Unica Annuale, le attività periodiche di revisione di ciascun Corso di Studio.
  - d) Valutare l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze.
  - e) Assicurare il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione Paritetica docenti-studenti.
  - f) Elaborare, con cadenza annuale, un rapporto annuale per il Nucleo di Valutazione di Ateneo e per l'ANVUR.
  - g) Promuovere rapporti periodici con organismi interni all'Ateneo e con referenti ed enti certificatori esterni di particolare rilievo per l'assicurazione della qualità dell'offerta formativa e della ricerca.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

### **Art. 3 – Composizione, nomina e durata**

1. Il Presidio Qualità di Ateneo è costituito da almeno quattro docenti strutturati – di cui uno con funzioni di Presidente, almeno una unità di personale tecnico-amministrativo e da uno studente nominato dal Consiglio degli studenti, senza diritto di voto.
2. Il Presidente e i Componenti sono nominati con Decreto del Rettore e restano in carica per tre anni. Il mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.
3. I Componenti rendono pubblico il loro curriculum vitae.

### **Art. 4 – Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta il Presidio Qualità di Ateneo e ne coordina le attività. Interagisce internamente con la Governance dell’Ateneo e tutti gli organismi interessati al sistema di Assicurazione della Qualità, quali Direttori di Dipartimento, Presidenti e Gruppi Qualità dei Corsi di Laurea, Nucleo di Valutazione, Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e con l’ANVUR, il MIUR e le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV).
2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Decano della componente accademica.

### **Art. 5 – Incompatibilità, Decadenza, Revoca, Dimissioni**

1. La nomina a Componenti del Presidio Qualità di Ateneo è incompatibile con componenti del Nucleo di Valutazione, Direttori di Dipartimento, Presidenti di Corso di Studio di Ateneo.
2. Le dimissioni del Presidio, o dei suoi singoli Componenti, devono essere presentate al Rettore.
3. I Componenti che cessano dalle funzioni nel corso del mandato sono sostituiti tempestivamente con Decreto rettorale. Le nuove nomine resteranno in carica limitatamente al periodo necessario al completamento del mandato del Presidio Qualità di Ateneo.

### **Art. 6 – Accesso alle Informazioni**

1. Il PQA ha il diritto di accesso ai dati e al reperimento di tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti attribuitigli, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza, presso tutti gli uffici/servizio di Ateneo.

### **Art. 7 – Funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo**

1. Il PQA si riunisce ogni volta necessario al fine dell’assolvimento delle sue funzioni e, comunque, almeno quattro volte l’anno.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni, ne stabilisce l’ordine del giorno e cura l’esecuzione delle decisioni prese. Ciascun Componente può chiedere al Presidente una riunione straordinaria per trattare



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

questioni urgenti, nonché l'integrazione dell'ordine del giorno. La convocazione è effettuata tramite posta elettronica almeno 5 giorni prima della data della riunione.

3. Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei Componenti.
4. Le decisioni concordate in fase di riunione necessitano del parere favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale la scelta del Presidente.
5. Per la discussione di temi e/o problematiche di particolare interesse, il Presidente può chiedere la presenza e l'intervento di figure esterne con competenze specifiche rispetto all'argomento trattato, ma senza il diritto di voto.

### **Art. 8 – Pubblicità**

1. Per ciascuna riunione viene redatto apposito verbale, da approvare nella seduta successiva o per via telematica. Il verbale approvato viene protocollato e pubblicato sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata al Presidio Qualità di Ateneo.
2. Il Presidio Qualità di Ateneo comunicherà alle strutture e agli Organi di governo le decisioni prese per quanto di loro competenza.
3. Annualmente, viene redatta apposita relazione contenente le attività svolte nell'anno. La relazione viene inviata al Rettore e al Nucleo di Valutazione e pubblicata sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata al Presidio Qualità di Ateneo.

### **Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.